



La platea. Oltre tre milioni i contribuenti interessati dal nuovo calendario rateale.

Rateizzazione del saldo e dell'acconto in modalità automatica

Pagamenti

Andrea Dili

Il decreto legislativo dedicato alla razionalizzazione, e semplificazione, delle norme in materia di adempimenti tributari, riscrive le modalità e i termini del versamento rateale del saldo e del primo acconto di imposte e contributi.

L'intervento si colloca nell'ambito dell'attuazione dei principi indicati dall'articolo 16, comma 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), che tra gli obiettivi da raggiungere fissa, specificamente, la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi attraverso la riduzione degli adempimenti e l'armonizzazione dei termini di versamento.

In tale contesto, le prescrizioni contenute nell'articolo 8 del decreto segnano tre puntuali modifiche all'articolo 20 del Dlgs 241/1997, disposizione che disciplina i pagamenti rateali del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai contribuenti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps.

La norma attualmente in vigore prevede che tali somme possano essere rateizzate in versamenti mensili di pari importo, provvedendo all'applicazione dei relativi interessi al tasso di legge. Il versamento rateizzato, per la cui attivazione viene richiesto l'esercizio di una specifica opzione in sede di dichiarazione periodica, va completato entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione.

In merito, l'articolo 8 del decreto dispone l'abrogazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione, in modo che il contribuente possa avvalersi dell'istituto della rateizzazione attraverso un mero comportamento concludente.

La seconda novità riguarda l'ampliamento del periodo rateale: il termine per ultimare il versamento, infatti, viene spostato dal mese di novembre al 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. In buona sostanza, quindi, viene introdotta la possibilità di avvalersi di una ulteriore rata rispetto al sistema previgente.

L'istituto della rateizzazione, quindi, passa da un massimo di sei (da giugno a novembre) a un massimo di sette (da giugno a dicembre) rate.

Analogamente, per i contribuenti che effettuano i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% si transita da un massimo di cinque (da luglio a novembre) a un massimo di sei rate (da luglio a dicembre).

L'ultima innovazione afferisce alla razionalizzazione del calendario dei versamenti rateali, oggi costruito su una bipartizione che prevede scadenze fissate il giorno 16 di ogni mese per i titolari di partita Iva e l'ultimo giorno del mese per gli altri soggetti. In merito viene prevista l'unificazione del termine di scadenza nel giorno 16 di ogni mese per tutti i contribuenti.

Il secondo comma della norma, infine, dispone che le predette novità trovino applicazione a partire dal versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

La relazione tecnica del provvedimento stima che saranno potenzialmente interessati dall'intervento oltre tre milioni di contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I VINCOLI

I criteri della delega

Nell'esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari (anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali), che il Governo deve osservare si segnalano:

- 1) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
- 2) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto